

S 22/2993

RGNR [REDACTED]

RG GIP [REDACTED]



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Giulio Fanales, nel procedimento penale sopra indicato, all'udienza del 15 novembre 2022, ha pronunciato, mediante lettura contestuale, la seguente:

SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE SU RICHIESTA DELLE
PARTI

- Art. 63 D.Lgs. n. 231/2001 -

nei confronti di:

[REDACTED] con sede legale
in Milano via [REDACTED] allo stato cancellata dal Registro delle Imprese, in
persona del legale rappresentante, ente elettivamente domiciliato presso lo studio degli
Avv.ti [REDACTED] in Milano [REDACTED]

[REDACTED]
difeso di fiducia dagli Avv.ti [REDACTED] entrambi del
Foro di Milano;

Ente chiamato a rispondere del seguente illecito amministrativo da reato

*artt. 24 e 5 comma I lett. a) D.lvo 231/2001, per non aver adottato ed efficacemente
attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli commessi
dalla apicale [REDACTED]*

[REDACTED] nell'interesse e a vantaggio dell'ente.

In Milano dall'ottobre 2016 al gennaio 2017.

Illecito amministrativo derivante dal seguente addebito nei confronti della persona fisica


[REDACTED]


Artt. 81 cpv e 316-ter, c.1 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della [REDACTED] avente sede legale in Milano, indicava negli appositi modelli [REDACTED]

[REDACTED] *somme asseritamente corrisposte a titolo di assegni familiari ed invero mai percepite dai dipendenti di seguito indicati, conguagliando gli stessi importi con le somme dovute all'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali, così conseguendo indebitamente per sé o per altri, erogazioni dal predetto ente pubblico corrispondenti alle somme indebitamente poste a conguaglio, ed in particolare:*

Ottobre 2016

[REDACTED]





A handwritten mark or signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page, below the page number.

Compresso in Milano dall'ottobre 2016 al gennaio 2017

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Maurizio Ascione.

Conclusioni delle parti: come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 29.08.2019, il Pubblico Ministero ha emesso avviso di conclusione delle indagini nei confronti di [REDACTED] quale indagata del reato di cui all'art. 316 *ter* c.p., commesso fra i mesi di ottobre 2016 e gennaio 2017, in veste di amministratrice unica della società [REDACTED] ai danni dell'I.N.P.S. Nella medesima sede, l'organo requirente ha inteso contestare, nei confronti della società, l'illecito amministrativo dipendente da reato, per essere stato il delitto realizzato da persona fisica in posizione apicale, nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, in mancanza di un adeguato programma di prevenzione.

La società, costituitasi nel procedimento, ha depositato, nel corso della medesima fase delle indagini preliminari, in data 21.11.2019, con il consenso del Pubblico Ministero, istanza ex art. 63 D.Lgs. n. 231/2001 di applicazione della sanzione pecuniaria pari ad Euro 6.886,00, nei termini che seguono: esclusa l'applicazione delle sanzioni interdittive in virtù della particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato, ai sensi

degli artt. 12 comma I lett. b) e 13 comma III D.Lgs. n. 231/2001; sanzione pecuniaria pari a 200 quote per il valore di Euro 103 cadauna, con conseguente determinazione della sanzione in Euro 20.600,00; ridotta per la circostanza ex art. 12 comma I lett. b) D.Lgs. n. 231/2001 fino ad Euro 10.329,00 (riduzione della metà, con applicazione del minimo ex art. 12 comma IV D.Lgs. n. 231/01); ridotta per il rito ad Euro 6.886,00.

In via pregiudiziale, si ritiene legittima, conformemente alla odierna richiesta delle parti, la pronuncia di sentenza ex art. 63 D.Lgs. n. 231/2001 nei confronti della [REDACTED], malgrado la società risulti allo stato cancellata dal Registro delle Imprese, in virtù di atto del 02.03.2022, iscritto al Registro Imprese alla data del 14.03.2022.

A ben vedere, infatti, analogamente a quanto accade nell'ipotesi di patteggiamento della persona fisica in fase di indagine, la trasmissione al giudice di istanza per l'applicazione concordata della sanzione ex art. 63 D.Lgs. n. 231/2001 deve intendersi quale atto idoneo a cristallizzare in via definitiva la contestazione elevata dal pubblico ministero nei confronti dell'ente collettivo. Nel caso di specie, pertanto, la definizione dell'addebito nei confronti della società deve ritenersi intervenuta alla data del 21.11.2019.

Tanto premesso, al fine di impedire che successive iniziative dei soggetti interessati sortiscano l'effetto di paralizzare la risposta dell'ordinamento all'illecito dell'ente, ragioni di sistema impongono di escludere che si possa identificare la mera cancellazione dal Registro delle Imprese quale causa ostativa alla pronuncia di sentenza pregiudizievole nei confronti della società.

In altri termini, la cancellazione dal Registro delle Imprese, qualora susseguente all'addebito definitivamente elevato nei confronti dell'ente, lascerà impregiudicata la possibilità della pronuncia pregiudizievole, cui farà seguito una fase esecutiva inevitabilmente fondata sulla *fiction iuris* della persistenza in vita del soggetto giuridico. Ciò detto per quanto attiene alla questione pregiudiziale di rito, la richiesta di applicazione della sanzione merita accoglimento.

L'art. 63 D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce l'ammissibilità della richiesta di applicazione della sanzione, fra le altre ipotesi, nel caso di giudizio nei confronti dell'imputato autore del reato presupposto definibile mediante patteggiamento. Il delitto d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, addebitato alla ██████████ non rientra fra le fattispecie ostative alla richiesta *ex artt.* 444 e segg. c.p.p., non rinvenendosi pertanto elementi contrari alla potenziale definizione del processo a carico della persona fisica mediante il rito speciale predetto.

Ciò premesso, si ritiene ampiamente provata la responsabilità dell'ente collettivo di cui in epigrafe, difettando pertanto i presupposti della sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente *ex art.* 66 D.Lgs. n. 231/2001. Tanto si afferma sulla base delle risultanze dell'ispezione eseguita presso la sede della società e segnatamente del verbale dell'accertamento ██████████

Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato rientra nel novero dei potenziali reati-presupposto della responsabilità dell'ente.

Ricorrono, dunque, tutti i requisiti della responsabilità amministrativa dell'ente, sia con riferimento agli elementi oggettivi, che con riguardo alla cosiddetta colpa di organizzazione.

Tenuto conto non soltanto dell'ammontare indebitamente percepito, ma anche dello sforzo profuso dalla società nell'ottica di rifondere completamente il soggetto pubblico danneggiato, mediante pagamenti rateizzati, comprensivi d'interessi e sanzioni amministrative, si reputa corretto il riconoscimento della circostanza *ex art.* 12 comma I lett. b) D.Lgs. n. 231/2001.

In merito al trattamento sanzionatorio, si rileva quanto segue.

Il riconoscimento della circostanza *ex art.* 12 comma I lett. b) D.Lgs. n. 231/2001 impone l'esclusione delle sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 13 comma III D.Lgs. n. 231/01.

La prosecuzione dell'illecito per un tempo complessivo rilevante ed il significativo coefficiente della colpa d'organizzazione addebitabile all'ente collettivo giustificano la determinazione della sanzione pecuniaria in 200 quote.

Il riconoscimento della circostanza ex art. 12 comma I lett. b) D.Lgs. n. 231/2001 impone la determinazione del valore della quota in Euro 103,00, ai sensi dell'art. 11 comma III.

Previa conforme riduzione in virtù della circostanza ex art. 12 comma I lett. b) D.Lgs. n. 231/2001, la sanzione finale viene correttamente determinata in Euro 10.329,00 (riduzione della metà, con applicazione del minimo ex art. 12 comma IV D.Lgs. n. 231/01).

Previa congrua riduzione per il rito, la sanzione da irrogarsi in concreto viene correttamente quantificata in Euro 6.886,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Visto l'art. 63 D.Lgs. n. 231/2001, su richiesta delle parti;

APPLICA

all'ente [REDACTED] in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ascrittogli, riconosciuta la circostanza ex art. 12 comma I lett. b) D.Lgs. n. 231/2001, con la diminuzione del rito, la sanzione pecuniaria pari ad Euro 6.886,00.

Motivazione contestuale.

Milano, 15.11.2022.

Il Giudice per le indagini preliminari

Dott. Giulio Fanales

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO IN UDIENZA OGGI
Milano, il 15/11/2022
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Vincenzo ZAFFUTO